

COMUNE DI SUMIRAGO	
PROG. N. <u>485</u>	
CAT. <u>7</u>	CLAS. <u>2</u>
- 2 FEB. 2015	
ASSEGNA a <u>SELR/SOR</u>	
<input type="checkbox"/> FIRMARE p.p.v.	
<input type="checkbox"/> COPIA per <u>ASISTENTE do Liliana</u>	

OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica sussistenza presupposti tecnico-amministrativi e giuridici per il rinnovo accordo e convezione d'uso immobile comunale - asilo do Liliana Bertolina, prot. 11365 del 9.12.2014.

MEMORIA
per l'incontro del 02 febbraio 2015
(da allegare al verbale)

Come già ampiamente argomentato nelle osservazioni trasmesse a mezzo p.e.c. lo scorso 23 dicembre 2014, che integralmente si richiamano, la convenzione in essere di cui al procedimento in oggetto non ha ad oggetto né un appalto di servizi né una concessione di servizi.

Il rapporto contrattuale di cui alla deliberazione di C.C. n. 41 del 30.6.2009 rientra nel quadro normativo disciplinato dalla Legge n. 8.11.2000 n. 328 e dalla L.R. Lombardia 12.3.2008 n. 3, come specificamente dichiarato nella deliberazione medesima e negli atti con la stessa approvati.

Pertanto, non sussistono nello specifico vincoli normativi che impediscano di legittimamente procedere al rinnovo della convenzione per l'utilizzo della struttura di proprietà comunale nell'ambito del rinnovo dell'accordo di rete.

In primo luogo, perché la normativa sia nazionale (Legge n. 328/2000) sia regionale (L.R. n. 3/2008) espressamente prevedono il perseguimento delle finalità di sviluppo della rete di assistenza educativa e sociale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini attraverso la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociale nonché mediante il riconoscimento, la promozione e la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale.

In secondo luogo perché il rinnovo dell'accordo di rete e della correlata convenzione d'uso dell'immobile è stato espressamente previsto già dall'origine, con ciò integrando il principale requisito che la giurisprudenza e la dottrina individuano come presupposto essenziale dell'istituto.

Ulteriormente, non deve essere posto in dubbio la possibilità di rinnovo per la sola considerazione che la scelta della Cooperativa come partner privato dell'accordo di rete non sia avvenuto mediante procedure di evidenza pubblica, in quanto nel momento in cui è sorta la forma di collaborazione concretizzata nella stipula della convenzione di rete e della convenzione per l'uso della struttura la Cooperativa era l'unico operatore privato già presente e operativo, in virtù di specifico contratto di appalto con l'Opera Don Guanella, all'interno della medesima struttura donata dai coniugi Bertolina.

La prospettata volontà del Comune di utilizzare la struttura in via definitiva come scuola materna è in contrasto con la chiara volontà manifestata dai donatori, di destinare la struttura esclusivamente

ad asilo nido; un diverso utilizzo potrebbe essere giustificato esclusivamente da esigenze straordinarie e improrogabili e solo per un periodo di tempo limitato, per fare fronte all'emergenza.

La scrivente Cooperativa, pertanto, formula le seguenti proposte al fine della definizione del procedimento in corso, che tengono conto delle problematiche evidenziate dall'Amministrazione in ordine all'esigenza di fare fronte, temporaneamente ed in via eccezionale, alla collocazione di due sezioni di scuola materna attualmente ospitate in edificio fatiscente; ciò ovviamente solo se risulti oggettivamente non possibile collocare tali sezioni in una delle altre strutture comunali già utilizzate come scuola materna:

1. Rinnovo della convenzione di rete e del correlato comodato d'uso della struttura, per la medesima durata (anni 6) e alle medesime condizioni, con la sola limitazione della riserva al Comune di utilizzo di alcuni locali attualmente destinati ad uffici, per la collocazione delle sezioni di scuola materna attualmente ospitate in struttura fatiscente.

Nella planimetria che si allega sono individuati i locali attualmente utilizzati come uffici, da riservare in uso al Comune, rimanendo inalterati gli altri spazi utilizzati dalla scrivente Cooperativa (aule, mensa, cucina, bagni etc) per l'asilo nido e la sezione primavera, così da garantire la frequenza di almeno 40 bambini, così garantendo la copertura dei costi di gestione.

Il rinnovo consentirebbe al Comune di valutare e avviare procedure di finanza di progetto, con oneri a carico del privato attuatore, per la realizzazione di scuola materna nella medesima area dove è collocato l'asilo nido, da affiancare a questo al fine di creare un unico polo di servizi che ne consenta l'ottimizzazione, valutando altresì l'istituzione del servizio asilo nido comunale (servizio non presente come servizio pubblico) e il suo affidamento al soggetto attuatore dell'intervento edilizio (si prevede la realizzazione di scuola materna collegata/affiancata/in ampliamento della struttura asilo nido stante il vincolo di destinazione di questo che ne impedisce l'uso in via definitiva come scuola materna)

Si invita codesta Amministrazione a prendere in considerazione l'ipotesi di ampliamento illustrata in via di massima nella planimetria depositata da questa stessa Cooperativa due anni or sono, ipotesi di studio sicuramente migliorabile ma che ben può costituire una base di partenza per la predisposizione di progetto di massima da porre a base della procedura.

2) In via di mero subordine, consentire una proroga di due anni, per il nido e la sezione primavera, alle medesime condizioni, con la sola eventuale limitazione della riserva al Comune di utilizzo di alcuni locali attualmente destinati ad uffici, per la collocazione delle sezioni di scuola materna attualmente ospitate in struttura fatiscente, rimanendo inalterati gli altri spazi utilizzati dalla scrivente Cooperativa (aule, mensa, cucina, bagni etc) per l'asilo nido e la sezione primavera, così da garantire la frequenza di almeno 40 bambini, così garantendo la copertura dei costi di gestione.

Il biennio costituisce lasso di tempo minimo per assecondare le esigenze manifestate dalle famiglie e tutelare i minori che hanno iniziato la frequenza della sezione primavera, consentendo di completare il percorso educativo.

Una minore durata si risolverebbe in un grave danno per le famiglie e, soprattutto, per il percorso educativo dei minori e non risponderebbe ad alcuna logica di pubblico interesse.

* * *



Entrambe le soluzioni prospettate (il rinnovo del contratto o la sua proroga biennale) consentono all'Amministrazione di avviare lo studio e preparare le basi per attivare innovative forme di gestione dei servizi socio assistenziali previste dalla normativa sia statale che regionale che, attraverso forme contrattuali atipiche, contribuiscono a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente protetto (art. 118 Cost.).

Ciò anche in concomitanza con – o indipendentemente da - eventuali programmi di realizzazione di una nuova scuola materna attraverso la forma della finanza di progetto che il Comune dovrebbe prediligere.

Trattasi di forme contrattuali a cui ormai ricorrono sempre più spesso gli Enti territoriali, soprattutto di dimensioni minori, per garantire la creazione di reti di servizi in favore delle famiglie, con particolare riguardo ai minori, laddove l'Ente non sia in grado di fornire autonomamente un determinato servizio.

Il ricorso alla coprogettazione territoriale, pertanto, consente all'Ente di coinvolgere i vari soggetti che operano sul territorio, mantenendo il coordinamento, attraverso la creazione di reti di intervento sociale, superando forme contrattuali tipiche quali l'appalto o la concessione di servizio che presuppongono, da parte dell'ente, l'istituzione di un servizio (con l'assunzione dei relativi oneri) che in concreto manca.

Il Comune di Sumirago – che non fornisce il servizio pubblico di asilo nido e pertanto non può appaltare e concedere un servizio non esistente – si trova nella condizione paradigmatica per il ricorso a tali forme contrattuali all'interno della rete sociale di assistenza, attraverso una forma di coprogettazione territoriale finalizzata alla realizzazione di un progetto innovativo territoriale che fornisca e garantisca continuità educativa per famiglie e minori nel territorio, all'interno del quale accanto al Comune, proprietario della struttura asilo nido ma privo del relativo servizio, operano l'ente privato che fornisce il servizio, le associazioni genitoriali, le associazioni sportive, le parrocchie, ciascun soggetto per quanto di sua competenza.

Tale soluzione, presenta il pregio di creare un innovativo patto di comunità che diverrebbe, altresì, funzionale al reperimento di risorse economiche indispensabili.

Il tutto a costo pressoché nullo per il Comune, se non limitato alle spese di manutenzione della struttura laddove il convenzionamento non preveda comunque un concorso spese da parte del privato che fornisce il servizio.

L'avvio di una fase di studio e preparazione di forme di coprogettazione giustificano ulteriormente, sotto il profilo della logicità e dell'opportunità, il rinnovo delle convenzioni in essere, rinnovo sostenibile sotto il profilo giuridico normativo per le ragioni già evidenziate, e consentono all'Amministrazione, al termine dell'iter istruttorio avviato, di rivedere le posizioni espresse nella nota prot. 11365 del 9.12.2014.

Cogliamo l'occasione per chiederVi nuovamente copia dell'atto di donazione dell'asilo depositato presso i Vostri uffici, relativo alla donazione della struttura del Nido *Liliana Bertolina*.

- si allega planimetria con indicazione dei locali da eventualmente destinare a scuola materna.

Con ossequio.

Sumirago, 02 febbraio 2016

dr.ssa Patrizia Bianchi

Pedagogista e Legale Rappresentante



EducationalTeam
Cooperativa Sociale Ontus

Sede legale:
Via Dandolo, 27 • Varese
Cell. 347 1643808
e-mail: tribrax@tin.it

C.F. • PIVA 02854430127
Registro imprese 02854430127
Albo Cooperative A 106938
Albo reg. coop. sez. A 423/846

